

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DIANA, VERCESI, SARTORI e NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1990

Disciplina dell'attività di allevamento ittico nelle acque interne

ONOREVOLI SENATORI. — Il prodotto ittico è diventato in anni recenti un prodotto «internazionale» oggetto di commercio transcontinentale. Domanda, offerta e prezzi del prodotto ittico variano considerevolmente e in maniera imprevedibile ed è praticamente impossibile per le nazioni consumatrici un controllo programmato di questi parametri.

Pur essendo di comune interesse su scala mondiale il poter ampliare la produzione ittica, gli *stocks* ittici nelle acque territoriali delle varie nazioni sono tali da non consentire spesso un incremento dello sfruttamento.

L'acquacoltura è potenzialmente la tecnica più idonea oggi disponibile per incrementare la produzione ittica nazionale.

L'acquacoltura è per definizione l'allevamento controllato di animali e piante in acque salate e dolci.

Ove strutturata adeguatamente l'acquacoltura può agire da «volano» per regolare i prezzi

di mercato del «pescato» e per garantire una adeguata ed uniforme fornitura di prodotto per tutto l'arco dell'anno.

Lo sviluppo armonico dell'acquacoltura presuppone lo svilupparsi in parallelo di servizi accessori alla stessa, quali una industria mangimistica specializzata per pesci, le produzioni di attrezzature meccaniche ed elettriche destinate all'itticoltura, industrie trasformatrici e distributrici del prodotto, ed infine il sorgere di società di ingegneria in grado di progettare, con moderni criteri e metodologie interdisciplinari, gli impianti di acquacoltura.

Lo stretto legame dell'acquacoltura col settore agricolo oltre che per la dipendenza concettuale dai principi di zootecnia tradizionale e per il fatto di trovare generalmente collocazione a «terra» e in concorrenza con le altre forme di coltura agricola e di utilizzo del territorio, è confermata dalla moderna tendenza ad alimentare il pesce in allevamento

sempre più con prodotti agricoli e sempre meno con prodotti del mare (farina di pesce), essendo assurdo in prospettiva "nutrire un pesce con del pesce per produrre pesce", tenuto in debito conto il fatto che sono richiesti 8-10 kg. di pesce-mangime per produrre 1 kg. di pesce-prodotto.

Questa tendenza è emersa chiaramente dai numerosi studi ed indagini del settore secondo i quali lo sviluppo dell'acquacoltura è una scelta obbligata, limitata però dal fatto che i pesci sono soprattutto carnivori.

Creando allevamenti capaci di produrre migliaia di tonnellate di pesce saranno necessarie decine di migliaia di tonnellate di prodotto ittico-mangime per la loro alimentazione, fatto questo che ha imposto finora all'acquacoltura di produrre in allevamento solo pesci ad alto prezzo di mercato.

L'idea di alimentare il prodotto ittico con proteine vegetali meno nobili di origine agricola tradizionale o addirittura con i prodotti di una «nuova agricoltura» quali batteri, funghi microscopici e organismi unicellulari vegetali in grado di riciclare i rifiuti organici dell'agricoltura e delle altre attività umane con produzione di proteine utilizzabili quale mangime in acquacoltura, indica la possibile soluzione e le vie di sviluppo dell'acquacoltura nei prossimi anni.

Passando ora all'esame dei problemi di ordine giuridico attinenti la materia, si può constatare che essa è ripartita fra Stato e Regioni. In proposito va rilevato che «l'articolo 1, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 aveva trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni in materia di pesca nelle acque interne concernenti le riserve di pesca, la piscicoltura e il ripopolamento ittico, prevedendo altresì che le concessioni a scopo di piscicoltura, ove avessero riguardato acque del demanio, sarebbero state "rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale".

Il trasferimento operato dal legislatore del 1972 ricomprendeva quasi tutte le funzioni esercitate dallo Stato in materia ma conteneva, all'articolo 3 una riserva a favore degli enti territoriali minori, secondo la quale, fino a quando non fosse stato diversamente provveduto con una legge dello Stato diretta al

riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni tra gli enti suddetti, dovevano ritenersi «conservate alle provincie, ai comuni e agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale» dai medesimi esercitate nelle materia dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che all'articolo 100 regola il trasferimento delle funzioni in materia di pesca nelle acque interne, sono stati avviati a soluzione i problemi sopra accennati.

Si è innanzitutto proceduto al completamento del trasferimento alle Regioni delle funzioni che ancora residuavano allo Stato e nel contempo si è opportunamente pervenuti ad una più puntuale specificazione dei settori concernenti la materia.

Il primo comma dell'articolo contiene una elencazione di funzioni in parte già previste dal decreto del 1972, in parte non ricomprese in queste ultime. Così, accanto all'esercizio della pesca, alla piscicoltura e ripopolamento, si fa espressa menzione della tutela e conservazione del patrimonio ittico, degli usi civici, dello studio e della propaganda, della ricerca e sperimentazione.

La materia della pesca comprende, pertanto, oltre all'attività diretta a catturare esemplari di specie, anche la piscicoltura.

La piscicoltura, come sopra accennato, è quella attività di carattere strettamente tecnico che ha per scopo la cura e l'accrescimento del patrimonio ittico o di alcune sue specie attraverso l'allevamento e la semina del novellame o mediante un'alimentazione appositamente studiata per favorirne lo sviluppo o con la creazione di un *habitat* particolarmente favorevole.

L'autorità amministrativa rilascia per l'esercizio di tale attività concessioni di piscicoltura imponendo al concessionario particolari prescrizioni e cautele in ordine al ripopolamento ed alle modalità di esercizio dell'opera di piscicoltura ed al contempo facendo sorgere in campo allo stesso lo *ius excludendi omnes alios* dall'esercizio della pesca.

Le funzioni amministrative concernenti la piscicoltura e il ripopolamento riguardano la disciplina relativa al rilascio delle concessioni,

la tutela e la vigilanza per la salvaguardia e l'accrescimento del patrimonio ittico il cui ambiente di vita è costituito dal fondo acqueo dato in concessione.

Alle Regioni sono anche trasferite le funzioni relative al rilascio delle concessioni di piscicoltura nelle acque del demanio statale, previo parere del competente organo dello Stato.

Il quarto comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 prevede il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alla pesca nel demanio marittimo interno. L'inclusione di queste funzioni tra quelle concernenti la materia pesca nelle acque interne, operata dal legislatore nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616, ha colmato una lacuna del precedente decreto di trasferimento del 1972. Infatti, dopo l'entrata in vigore del regolamento, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che al secondo comma dell'articolo 1 aveva delimitato l'ambito di applicazione della normativa relativa alla pesca marittima anche «nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra... a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare», si era individuata con certezza anche la delimitazione dell'ambito della pesca nelle acque interne e della relativa normativa. Risultava cioè che la pesca in dette acque riguardava, oltre le acque dolci, anche le zone di mare dove sboccano fiumi o altri corsi di acque o le zone comunicanti direttamente con lagune e bacini di acqua salsa e salmastra al di sotto della congiungente i punti più foranei al di sopra della quale si applica la disciplina relativa alla pesca marittima.

Conseguentemente le funzioni riguardanti il demanio marittimo interno, così come delimitato dal citato secondo comma dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, dovevano ritenersi già comprese tra quelle trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica del 1972.

Sulla base della ripartizione di competenza, così delineata, tra Stato e Regioni si è determinata di fatto una regolamentazione in parte diversa tra acquacoltura nelle acque marine ed allevamento ittico nelle acque interne: la prima è stata ricompresa principalmente nel piano nazionale della pesca marittima (approvato dal CIPE ed adottato con decreto del Ministro della marina mercantile), il secondo è stato ed è oggetto di provvedimenti regionali, legislativi e non, con cui in sostanza si sono estese ad esso molte disposizioni attinenti l'agricoltura.

Occupandoci, in questa sede, solo dell'allevamento ittico nelle acque interne si deve comunque rilevare, come la accennata equiparazione tra attività agricola ed allevamento ittico, di fatto realizzata per i motivi sopra indicati, non si sia potuta attuare, giuridicamente, a causa della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che tuttora riconosce fra le attività tradizionalmente agricole solo quella di allevamento del bestiame e nega la qualifica di agricola all'attività di piscicoltura in quanto priva del collegamento funzionale con la conduzione del fondo rustico (sentenze n. 5477 del 22 novembre 1978 e n. 1975 del 24 marzo 1980).

Non vi è chi non riconosca, invece, oggi nella piscicoltura un'attività che ha tutte le caratteristiche dell'allevamento come sopra indicato.

Per tale motivo si è resa indispensabile la presente iniziativa volta ad adeguare il nostro ordinamento ad una innegabile realtà.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'attività di allevamento ittico nelle acque interne è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati che esercitano l'allevamento ittico in acque interne dolci o salmastre.

Art. 2.

1. I laghi, gli stagni, le valli ed ogni altro invaso di acque interne dolci o salmastre ove sia esercitata l'attività di allevamento ittico sono censiti a tutti gli effetti nel catasto terreni.

2. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui saranno determinate le tariffe d'estimo per le superfici del precedente comma 2, i possessori dei suddetti invasi, se non ancora censiti, sono tenuti in sede di dichiarazione dei redditi a provvedere all'autodenuncia delle indicate superfici, applicando, agli effetti dell'imposta, la tariffa catastale più alta prevista per i laghi, paludi e stagni in prima classe nel territorio nazionale.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo per l'acquacoltura in armonia con le determinazioni della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.